



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate

----- * * * * -----

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N°. 97 DEL 09/07/2008

**APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 8,
LETT. b), LEGGE REGIONALE 2/2007 E ss.mm.ii**

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** l'art. 1 della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che istituisce l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, quale organo tecnico-specialistico in materia di entrate a sostegno dell'Amministrazione Regionale;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 95 del 19/10/2006 con il quale il Dott. Gianluigi Giuliano è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate;
- **VISTO** lo Statuto dell'Agenzia della R.A.S. per le Entrate approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 40/11 del 28/09/2006;
- **VISTO** l'art. 4 della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4, che istituendo l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, individua quale presupposto d'imposta "lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste della Sardegna delle unità da diporto di cui al Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) o comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri, misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, ai sensi dell'art. 3, lettera b) del citato decreto legislativo, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre";
- **VISTO** l'art. 2, comma 15, lett. a), della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge Finanziaria 2008), che modificando l'art. 4 della Legge Regionale 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 2/2007, ha introdotto la nuova rubrica "tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale";
- **VISTA** la propria determinazione n. 82 del 06 maggio 2008, con la quale è stata approvata la modulistica che i soggetti titolari delle strutture portuali devono inviare all'ARASE, entro il 5 di ogni mese, indicando gli

estremi delle unità da diporto ovvero comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto soggette a tassazione e delle persone fisiche responsabili del pagamento, transitati dal 1° giugno 2008 al 30 settembre 2008, nonché le ricevute di pagamento che i soggetti convenzionati devono rilasciare al momento dell'incasso;

- **VISTO** l'art. 3, comma 8, della Legge Regionale 2/2007, che sostituendo l'art. 4 della legge regionale 4/2006, ha disposto che l'incasso della tassa possa essere affidata dall'ARASE, mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi ovvero mediante stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento della tassa incassata;
- **VISTO** l'art. 3 della Legge 4 aprile 1977, n.135 “Disciplina della Professione di raccomandatario marittimo”;
- **VISTO** l'art. 68 del Codice della Navigazione il quale dispone che “Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto”;
- **CONSIDERATO** che quali soggetti terzi ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. a), della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 2/2007, possono individuarsi i soggetti che professionalmente prestano assistenza alle unità da diporto e ed in particolare i raccomandatari oltre che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 68, in quanto sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Marittima, i quali si trovino a svolgere attività di assistenza alle unità da diporto o delle unità comunque adibite a scopo di diporto;

DETERMINA

- di procedere alla stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. a), della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 2/2007, con soggetti terzi, intendendo come tali le figure indicate in premessa, ovvero con i soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi, i punti e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento dell'aggio di cui all'art. 4, comma 8, L.R. 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 2/2007, tenendo conto di quanto segue:

1. Oggetto della convenzione è la mera attività di riscossione **volontaria** da parte del soggetto convenzionato nei confronti del contribuente di quanto da questi dovuto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 2/2007, come modificato dall'art. 2, comma 15, lett. a), della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge Finanziaria 2008), con esclusione delle attività di **accertamento**, liquidazione e riscossione coattiva;
2. Il soggetto convenzionato sarà inoltre obbligato a comunicare ad ogni soggetto cui presti il proprio servizio e che si trovi a rivestire i presupposti di tassazione l'esistenza dell'obbligo di pagamento della tassa da effettuarsi all'atto dell'ormeggio;

3. Quanto incassato dal soggetto convenzionato in nome e per conto dell'Agenzia dovrà essere riversato, al netto dell'aggio di cui all'art. 4, comma 8, L.R. 4/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 2/2007 nei termini definiti in convenzione e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla riscossione;
 4. Ogni riversamento dovrà essere accompagnato da un rendiconto giustificativo, secondo le modalità descritte in convenzione;
 5. La convenzione dovrà essere stipulata coerentemente con i principi sopra indicati.
- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul portale web dell'Agenzia della Regione Sardegna per le Entrate oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, invitando gli interessati a presentare richiesta all'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, per lo svolgimento di attività di riscossione della tassa in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianluigi Giuliano